

COMUNE DI CALENZANO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

- Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018, n. 62 "Codice del Commercio" come modificata con Legge Regionale Toscana 16 Aprile 2019, n. 16.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/4/2011

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 163 del 21/12/2016, n. 134 del 23/12/2019 e n. 28/CC del 30/3/2021

SOMMARIO

Titolo 1 - Norme generali.....	3
Capo I° - Principi generali.....	3
Articolo 1 Ambito di applicazione	3
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Esercizio dell'attività.....	5
Articolo 4 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche.....	6
Articolo 5 Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati, fiere, posteggi fuori mercato e fiere promozionali e l'ampliamento di mercati e fiere esistenti	7
Articolo 6 Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi mercati, fiere e posteggi fuori mercato in forma sperimentale.....	7
Articolo 7 Affidamento in gestione di mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni su area pubblica a carattere straordinario	7
Articolo 8 Trasferimento, soppressione e modifica di mercati, fiere e posteggi fuori mercato	8
Articolo 9 Subingressi	8
Articolo 10 Vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari	9
Articolo 11 Vendita di animali vivi	9
Capo II° - Esercizio dell'attività mediante posteggio.....	10
Articolo 12 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato	10
Articolo 13 Posteggi riservati nei mercati, nelle fiere e fuori mercato	11
Articolo 14 Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti o di nuova istituzione nei mercati, nelle fiere e fuori mercato	11
Articolo 15 Disposizioni particolari per gli imprenditori agricoli	11
Articolo 15 bis Orari delle attività nei posteggi fuori mercato	11
Capo III° - Esercizio dell'attività in forma itinerante	12
Articolo 16 Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante	12
Articolo 17 Modalità e limitazioni di svolgimento dell'attività in forma itinerante	12
Articolo 18 Determinazione degli orari	13
Capo IV° - Vigilanza, Sanzioni, Sospensione attività, Decadenza e Revoca titoli abilitativi.....	13
Articolo 19 Vigilanza e Sanzioni.....	13
Articolo 20 Sospensione volontaria dell'attività su posteggio	13
Articolo 21 Decadenza e revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio.....	13
Articolo 22 Individuazione dei mercati	14
Articolo 23 Norme in materia di funzionamento dei mercati	14
Articolo 24 Criteri di variazione per migliona e scambio di posteggi.....	14
Articolo 25 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	15
Articolo 26 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTIISTI)	15
Articolo 27 Validità delle presenze.....	15
Titolo 3 – Mercati straordinari.....	16
Articolo 28 Mercati straordinari	16
Titolo 4 - Posteggi fuori mercato	17

Articolo 29	Individuazione dei posteggi fuori mercato.....	17
Articolo 30	Norme in materia di funzionamento dei posteggi fuori mercato.....	17
Articolo 31	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	17
Articolo 32	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI).....	17
Titolo 5 - Fiere		18
Articolo 33	Individuazione delle fiere	18
Articolo 34	Norme in materia di funzionamento delle fiere	18
Articolo 35	Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi.....	18
Articolo 36	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze	18
Articolo 37	Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI).....	19
Titolo 6 - Fiere Promozionali.....		19
Articolo 38	Individuazione delle Fiere promozionali.....	19
Articolo 39	Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali	19
Articolo 40	Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze e di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati	20
Articolo 41	Trasferimento, soppressione e modifica delle fiere promozionali	20
Titolo 7 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario		21
Articolo 42	Autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario	21
Titolo 8 - Norme transitorie e finali.....		21
Articolo 43	Variazioni temporanee relative all'utilizzo dei posteggi.....	21
Articolo 44	Attività stagionali	22
Articolo 45	Tariffe per la concessione del suolo pubblico	22
Articolo 46	Disposizioni particolari	22
Articolo 47	Disposizione di adeguamento automatico	22
Articolo 48	Abrogazione precedenti disposizioni	22

Titolo 1 - Norme generali

Capo I° - Principi generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale di Calenzano ai sensi e per gli effetti dell'articolo

43, comma 5 della Legge Regionale 23/11/2018, n. 62 e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice del commercio".

2. Il presente regolamento costituisce parte integrante del Piano comunale per il Commercio sulle aree pubbliche, e viene approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 43, comma 5 della Legge Regionale 62/2018.
3. Il Piano di cui al comma 2 e/o il presente regolamento, ove necessario, devono essere aggiornati ed integrati, di norma, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **per Legge:** la Legge Regionale 23/11/2018, n. 62 recante "Codice del commercio" , come modificata con Legge Regionale 16/4/2019, n. 16.
 - b) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - c) **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - d) **Per Piano:** il piano comunale del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 43, comma 1 della Legge.
 - e) **Per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'art. 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.
 - f) **Per mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
 - g) **Per posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale all'interno di un mercato, di una fiera o su specifica area fuori mercato.
 - h) **Per fiera:** la manifestazione commerciale, che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - i) **Per fiera promozionale:** la manifestazione indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese.
 - j) **Per manifestazione commerciale a carattere straordinario:** la manifestazione, promossa dal comune o da altro soggetto, finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche ed allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone. A tali manifestazioni partecipano in prevalenza gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
 - k) **Per titoli abilitativi:** 1) l'atto comprendente l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la contestuale concessione di posteggio; 2) la comunicazione di subingresso in caso di trasferimento in gestione o proprietà del ramo di azienda facente capo ad un posteggio in un mercato, in una fiera o fuori mercato, ovvero in caso di commercio esercitato in forma itinerante; 3) la segnalazione certificata di inizio attività in caso di commercio su area pubblica esercitato in

forma itinerante; 4) la concessione temporanea per consentire la partecipazione a fiere promozionali ed a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

- l) **Per posteggio/giorno:** il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati, delle fiere ed all'occupazione dei posteggi fuori mercato.
- m) **Per presenze in un mercato, in una fiera o in posteggio fuori mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel posteggio prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.
- n) **Per presenze effettive in una fiera promozionale:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito di tali manifestazioni.
- o) **Per miglioria:** la possibilità per un operatore già in possesso di titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio di un mercato o di una fiera che si svolgono sul territorio comunale, previa pubblicazione da parte dell'amministrazione di apposito bando riservato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato.
- p) **Per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato che si svolgono sul territorio comunale, di scambiarsi il posteggio secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 del presente regolamento.
- q) **Per posteggio riservato:** il posteggio individuato nei mercati, nelle fiere, fuori mercato e nelle fiere promozionali a favore delle categorie di operatori elencate all'art. 13 del presente Regolamento.
- r) **Per settore merceologico:** quanto previsto dall'art. 10 della Legge.
- s) **Per specializzazione merceologica:** il tipo di merce abbinata ad ogni singolo posteggio finalizzata a garantire un'offerta di varietà di prodotti al pubblico in particolari tipologie di mercati o fiere.
- t) **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori muniti di titolo abilitativo per l'occupazione del posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- u) **Per spuntista:** l'operatore che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato in quel mercato o in quella fiera.
- v) **Per attività stagionali:** quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da imprese individuali e società regolarmente costituite o cooperative che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 recante *"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"* e, per la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande, di uno dei requisiti professionali di cui al medesimo articolo, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato dati in concessione;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area purché non interdetta dall'amministrazione comunale.
2. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità, che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
3. L'esercizio dell'attività è soggetto alla verifica, da parte del SUAP, della regolarità contributiva dell'operatore, ai sensi dell'articolo 44 della Legge.
4. Ai sensi dell'articolo 42 della Legge, l'esercizio dell'attività in assenza del titolare del titolo abilitativo, o dei soci in caso di società, è consentito esclusivamente, su delega, ai dipendenti e collaboratori in

possesto della dichiarazione, redatta in conformità all'articolo 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

Articolo 4 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata (i limiti spaziali del posteggio assegnato non possono essere modificati – es: ml. 4 x 3 non possono diventare ml. 6 x 2).
2. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio stesso è stato loro assegnato, come specificato nelle apposite schede relative ad ogni posteggio nel mercato, nella fiera e fuori mercato contenute nel piano. Al termine dell'orario di vendita il posteggio, salvo che sullo stesso insista struttura fissa legittimamente autorizzata, deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata, gli operatori devono lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni.
3. Tutte le attrezzature devono essere in condizioni decorose, non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica; è proibito nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo paletti, chiodi o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. E' fatto assoluto divieto all'operatore di accendere fuochi nell'area concessionata.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari ai soli fini della vendita, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla cittadinanza ed agli altri esercenti. E' vietato, altresì, attirare l'attenzione del cliente con urla ed altoparlanti.
5. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dal *D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”* - , nonché dell'Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002 – *“Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”*.
6. Il mantenimento sul posteggio dei veicoli non utilizzati direttamente per la vendita ma comunque strumentali ad essa, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie data in concessione.
7. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali “spuntisti”, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato, nonché le eventuali riserve e specializzazioni merceologiche.
8. E' vietato, ai sensi della vigente normativa regionale, esercitare sui posteggi la vendita di generi diversi, anche nella specializzazione merceologica, da quelli indicati dal Piano per la disciplina del commercio su area pubblica quali risultano dalle relative schede dei mercati, fiere o fiere promozionali e posteggi fuori mercato.
9. Gli aggetti tendari di protezione alla struttura di vendita, ove ammessi, debbono essere collocati rispettando le dimensioni, le limitazioni e le prescrizioni indicate nelle apposite schede per ogni mercato, fiera e posteggio fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici o privati.
10. L'esercizio dell'attività commerciale su posteggio è soggetto al pagamento dei diritti, oneri, tariffe e quant'altro previsto a carico dei concessionari, come stabilito dalle schede allegate al Piano Comunale o dai regolamenti comunali vigenti.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), è considerato assente a tutti gli effetti.

12. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
13. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e leggibile il prezzo richiesto.

Articolo 5 Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati, fiere, posteggi fuori mercato e fiere promozionali e l'ampliamento di mercati e fiere esistenti

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, posteggi fuori mercato e fiere promozionali e per l'ampliamento di mercati, fiere e fiere promozionali esistenti l'amministrazione comunale tiene conto:
 - delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - della compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - delle dotazione di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 110, comma 4, lettera d) della Legge, previa concertazione con le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2 della medesima, può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere, posteggi fuori mercato o fiere promozionali di nuova istituzione, ovvero a singoli posteggi di nuova istituzione all'interno di mercati, fiere e fiere promozionali già esistenti, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, e può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
3. Allo scopo di assicurare il potenziamento, il consolidamento e l'offerta merceologica ai consumatori l'amministrazione comunale può disporre l'obbligo di mantenere sul posteggio assegnato nel mercato, nella fiera o fuori mercato la medesima specializzazione merceologica a prescindere dal successivo trasferimento in proprietà o gestione della titolarità dello stesso.

Articolo 6 Disposizioni speciali per l'istituzione di nuovi mercati, fiere e posteggi fuori mercato in forma sperimentale

1. L'amministrazione comunale, anche senza provvedere all'aggiornamento del piano, sentite le organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2 della Legge, può istituire temporaneamente ed in forma sperimentale nuovi mercati, fiere e posteggi fuori mercato anche definendone particolari specializzazioni merceologiche, fatto salvo l'obbligo di provvedere tempestivamente all'aggiornamento del piano qualora lo svolgimento delle relative attività si mantenga per almeno tre anni consecutivi.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo devono specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali posteggi e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione, fatta salva la possibilità per l'amministrazione di prorogarne la validità in caso di loro istituzione permanente.

Articolo 7 Affidamento in gestione di mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni su area pubblica a carattere straordinario

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 8 della Legge, al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale, l'amministrazione comunale può affidare la gestione di mercati, fiere, fiere promozionali ed altre manifestazioni su area pubblica a carattere straordinario, istituiti anche in forma sperimentale, a soggetti

pubblici o privati professionalmente competenti, individuati tramite pubblicazione di una “manifestazione di interesse”, nel rispetto dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa.

2. L’affidamento verrà effettuato sulla base del criterio della maggior esperienza maturata dal soggetto nello svolgimento di tale attività.

Articolo 8 Trasferimento, soppressione e modifica di mercati, fiere e posteggi fuori mercato

1. Il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato, per i motivi di cui all’articolo 43, commi 6 e 7 della Legge, è effettuato dal comune con le modalità e nei termini previsti dal medesimo articolo. Al riguardo l’Amministrazione dà comunicazione agli operatori interessati e definisce congrui termini (comunque non inferiori ad un anno per il trasferimento definitivo) per le nuove collocazioni, previa consultazione con le associazioni ed organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2 della Legge. I termini di decorrenza del provvedimento di trasferimento e quelli per le nuove collocazioni, ove possibile, saranno definiti in relazione all’urgenza ed alla gravità dei singoli casi.
2. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, per cause che comportino la totale o parziale riduzione dell’area destinata al plateatico, ovvero per mancata frequenza da parte degli operatori, l’amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento, sentite le organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2 della Legge, può disporre la soppressione o la riduzione dell’area di un mercato, di una fiera e di un posteggio fuori mercato, dandone comunicazione agli operatori interessati. I termini di decorrenza del provvedimento di soppressione e quelli per le nuove collocazioni, ove possibile, saranno definiti in relazione all’urgenza ed alla gravità dei singoli casi.
3. L’amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento, sentite le organizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2 della Legge, può disporre, per i medesimi motivi di cui ai precedenti commi, la modifica, anche temporanea, dell’assetto di un mercato e di una fiera dandone comunicazione, almeno 6 mesi prima, agli operatori interessati, fatta salva la necessità di provvedere in tempi più brevi definiti in relazione all’urgenza ed alla gravità dei singoli casi.
4. L’assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni verrà effettuata con i criteri di cui all’articolo 24 del presente regolamento.
5. Qualora gli operatori interessati dal trasferimento o dalla soppressione di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato non accettino di insediarsi nelle nuove postazioni individuate dal comune, l’amministrazione, constatata l’impossibilità di accogliere le richieste dei singoli operatori, con apposito e motivato provvedimento, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dispone la revoca del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
6. In seguito alle modifiche di cui ai precedenti comma l’amministrazione provvederà tempestivamente all’aggiornamento del piano comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 9 Subingressi

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda esercente il commercio su area pubblica, su posteggio o in forma itinerante, è soggetto a comunicazione di subingresso da trasmettere al SUAP, avente efficacia immediata, effettuata dal subentrante nei termini e secondo le modalità previsti dagli articoli 90 e 93 della Legge.
2. La comunicazione di subingresso di cui al precedente comma 1 costituisce titolo abilitativo al legittimo esercizio dell’attività e deve essere trasmessa al SUAP preventivamente all’effettivo inizio dell’attività di vendita.

3. In caso di attività svolta in forma itinerante, la comunicazione di subingresso può essere trasmessa al SUAP del Comune in cui l'operatore intende dare avvio all'attività medesima.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda esercente il commercio su area pubblica, su posteggio o in forma itinerante, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nei mercati, nelle fiere e fuori mercato.
5. Relativamente ai posteggi riservati ai portatori di handicap, produttori agricoli ed imprenditoria giovanile il trasferimento in proprietà o gestione della relativa attività è ammesso esclusivamente in favore dei medesimi soggetti.
6. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento da parte del SUAP, entro 60 giorni dal suo verificarsi, della regolarità contributiva del subentrante e del dante causa, ai sensi dell'articolo 93, comma 3 della Legge Regionale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4 del citato articolo.
7. Il nuovo concessionario succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò, questi sarà tenuto a corrispondere tutti gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistano importi non onorati.

Articolo 10 Vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari

1. L'attività di vendita e somministrazione sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia (in particolare [D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R](#) – “*Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari*”, nonché dell'Ord. Min. Salute del 3 aprile 2002 - “*Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*”), al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e di ulteriore titolo abilitativo specificamente previsto dalla normativa vigente per la tipologia merceologia venduta dall'operatore.
2. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti che dovrà comunque svolgersi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione, nell'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e con l'utilizzo di attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni ecc.) collocate all'interno dell'area di posteggio assegnata in concessione.

Articolo 11 Vendita di animali vivi

1. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia. Nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali, nei posteggi fuori mercato e nelle manifestazioni commerciali su area pubblica a carattere straordinario è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
2. Il commercio di animali vivi è comunque consentito esclusivamente all'interno dei posteggi ad esso specificatamente destinati.

Capo II° - Esercizio dell'attività mediante posteggio

Articolo 12 Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. L'esercizio dell'attività nei posteggi di nuova istituzione o vacanti nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, è soggetto a rilascio di apposita autorizzazione e contestuale concessione dodecennale, tacitamente rinnovabile alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tale atto deve accompagnare, in originale, l'attività di vendita ed abilita anche:
 - a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere
2. Ad uno stesso operatore possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nell'ambito dello stesso settore merceologico nei mercati e/o fiere con plateatico fino a n. 100 posteggi; fino ad un massimo di tre posteggi nell'ambito dello stesso settore merceologico nei mercati e/o fiere con plateatico superiore a n. 100 posteggi.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dei posteggi di cui al comma 1, vengono predisposti dall'amministrazione comunale appositi bandi di concorso, secondo le modalità indicate all'articolo 37 della Legge.
4. I bandi per l'assegnazione dei posteggi devono essere trasmessi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi, nonché affissi all'albo pretorio, pubblicati sul sito internet del Comune e trasmessi alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello territoriale.
5. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio è presentata al SUAP a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dei bandi sul BURT.
6. I bandi devono contenere:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione, le caratteristiche, il settore merceologico (alimentare o non alimentare);
 - b) l'elenco dei posteggi riservati ai sensi dell'articolo 41 della Legge e dell'articolo 13 del regolamento;
 - c) le eventuali specializzazioni merceologiche o limitazioni di vendita di particolari prodotti inerenti ai mercati, fiere o singoli posteggi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, lettera d) della Legge;
 - d) l'eventuale carattere sperimentale e la durata del periodo di sperimentazione;
 - e) modalità di presentazione delle domande;
 - f) motivi di esclusione;
 - g) criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi ai fini della redazione delle graduatorie e termine entro il quale le stesse devono essere redatte, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande;
7. Ai sensi dell'articolo 89 della Legge le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività (subingressi), devono essere comunicate al SUAP entro 60 giorni dal suo verificarsi.
8. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione di quelle rilasciate per l'occupazione dei posteggi vacanti nei mercati e fuori mercato in riferimento ai bandi pubblicati negli anni 2016 e 2017, hanno validità fino al 31/12/2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 1180 e 1181 della Legge 205/2017 (Finanziaria 2018), fatte salve le disposizioni dell'articolo 1, comma 686 della Legge Finanziaria 2019 – n. 145 del 30/12/2018.

Articolo 13 Posteggi riservati nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Legge l'amministrazione comunale, nelle aree destinate all'insediamento di nuovi mercati e/o fiere, riserva obbligatoriamente posteggi:
 - **ai soggetti portatori di handicap** ai sensi della L. 104/1992 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*,
 - **agli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 2 della Legge Regionale 45/2007 *“Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola”* iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della Legge 580/1993, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 228/2001.
 - **alle imprese il cui titolare o, in caso di società la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.**
2. I soggetti di cui ai comma precedenti non possono essere titolari di più di un posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Articolo 14 Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti o di nuova istituzione nei mercati, nelle fiere e fuori mercato

1. I posteggi di nuova istituzione o vacanti nei mercati, nelle fiere e fuori mercato vengono assegnati, in caso di pluralità di domande concorrenti, seguendo i sottoelencati criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel posteggio;
 - b) (a parità di presenze) anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data ed all'ora di acquisizione alla casella PEC del SUAP. A parità di condizioni si procede al sorteggio.

Articolo 15 Disposizioni particolari per gli imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al bando di concorso per l'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione o vacanti loro riservati nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, dovranno presentare unicamente domanda di rilascio della concessione del posteggio.
2. Il legittimo esercizio dell'attività sul posteggio è comunque subordinato a preventiva trasmissione al SUAP della comunicazione di vendita di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 228/2001.

Articolo 15 bis Orari delle attività nei posteggi fuori mercato

1. L'attività di vendita nei posteggi fuori mercato è consentita esclusivamente dalle ore 7 alle ore 22.
2. Gli operatori concessionari e “spuntisti” hanno l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di svolgimento dell'attività e di comunicarlo tempestivamente all'amministrazione comunale.

Capo III° - Esercizio dell'attività in forma itinerante

Articolo 16 Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante, in ottemperanza al combinato disposto dell'articolo 38 della Legge e dell'articolo 70 del D.Lgs. 59/2010, è soggetto a previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art.19 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, da trasmettere al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, e può essere effettuato dalla data di ricevimento della segnalazione.
2. Il titolo di cui al precedente comma abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere ed alle fiere promozionali.
3. Ai sensi dell'articolo 89 della Legge le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, del soggetto in possesso dei requisiti professionali e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività (subingressi), devono essere comunicate al SUAP entro 60 giorni dal suo verificarsi.

Articolo 17 Modalità e limitazioni di svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa, con divieto di collocare bancarelle, attrezzature, nonché esporre a terra la merce, configurando tale ipotesi quella di commercio su posteggio senza il prescritto titolo abilitativo, e come tale sanzionabile.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con il Codice della Strada.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo, e comunque per non più di un'ora. Lo spostamento deve avvenire ad una distanza superiore a 500 mt. e l'operatore non può tornare nei luoghi ove è già avvenuta la sosta nell'ambito della stessa giornata.
4. L'Amministrazione Comunale vieta lo svolgimento del commercio itinerante in determinate zone del territorio comunale, evidenziate nella eventuale cartografia "Zone Vietate" allegata al Piano con i limiti e le modalità specificate nel successivo art. 46 "Disposizioni particolari" per i seguenti motivi:
 - per la tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale
 - allo scopo di garantire il mantenimento del decoro urbano;
 - per consentire la fruibilità da parte dei cittadini delle aree interessate;
 - al fine di non creare intralcio alla viabilità;
 - qualora si ravvisi incompatibilità tra l'esercizio di tale attività e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 18 Determinazione degli orari

1. L'orario per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è fissato, di norma, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Capo IV° - Vigilanza, Sanzioni, Sospensione attività, Decadenza e Revoca titoli abilitativi

Articolo 19 Vigilanza e Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche, si fa espresso riferimento all'articolo 116 della Legge.
2. Costituiscono casi di particolare gravità, ai sensi dell'art. 116 comma 5 della Legge, con facoltà dell'amministrazione comunale di disporre la sospensione dell'attività:
 - le violazioni al disposto dell'art. 4, comma 1, 2, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento, accertate per almeno due volte nell'anno solare;
 - il mancato rispetto del disposto degli art. 10 e 11 del presente Regolamento;
3. Per quanto concerne il sequestro dei beni abusivamente posti in vendita sulle aree pubbliche si fa riferimento all'articolo 119 e seguenti della Legge.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comunale, fatto salvo quanto indicato ai comma precedenti, sono punite, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Articolo 20 Sospensione volontaria dell'attività su posteggio

1. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio nei mercati e fuori mercato può essere sospesa secondo le modalità e con le eccezioni previste dall'articolo 87 della Legge;
2. Per motivi di comprovata necessità diversi da quelli previsti dall'articolo 87 della Legge l'Amministrazione Comunale, in ciascun anno solare, può autorizzare la sospensione dell'esercizio dell'attività sul posteggio per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni continuativi. In tal caso l'operatore interessato deve presentare preventivamente al competente servizio istanza di sospensione, documentando adeguatamente le cause che impediscono l'esercizio dell'attività.

Articolo 21 Decadenza e revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio per l'esercizio dell'attività nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato decadono nei casi previsti dall'articolo 127 della Legge.
2. In caso di mancato pagamento delle somme relative all'occupazione del posteggio, si procede, previa comunicazione di avvio procedimento ex L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, ed assegnazione del termine massimo di 30 giorni per adempiere, alla revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio, fatto salvo comunque il recupero coattivo delle somme dovute.
3. Il mancato pagamento delle somme dovute dagli spuntisti comporta la non acquisizione della presenza e l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati fino al totale recupero di tali somme, fatto salvo, comunque, il recupero coattivo delle stesse.

Titolo 2 - Mercati

Articolo 22 Individuazione dei mercati

1. I mercati istituiti nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale delle aree mercatali e dei suoi singoli posteggi, eventuale tipologia merceologica ed altre caratteristiche) stabilite per ognuno di essi, sono quelli risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 23 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 43, comma 8 della Legge e dell'art. 7 del presente regolamento. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa stabilirà, con specifico atto, criteri e condizioni a cui i soggetti affidatari dovranno attenersi nell'organizzazione e nella gestione del mercato.
2. Qualora il giorno di svolgimento del mercato coincida con una festività, di norma il mercato viene anticipato al giorno precedente, fatta salva la possibilità per l'amministrazione comunale di valutare soluzioni alternative.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o confermati in giorno festivo non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.
4. Il Corpo Polizia Municipale controlla e segnala al competente SUAP le assenze maturate dal titolare del posteggio, ai fini della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera c) della Legge.
5. L'area di svolgimento del mercato viene interdetta alla circolazione veicolare con apposito provvedimento emanato ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e l'orario di svolgimento del mercato.

Articolo 24 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano vacanti uno o più posteggi all'interno di un mercato, prima della pubblicazione del Bando Comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento, il SUAP procede alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato già concessionari di posteggio, per le migliorie. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria ed essere adeguatamente pubblicizzato sul sito internet del Comune.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posteggio devono trasmettere la domanda al SUAP nei termini indicati nel bando.
3. I criteri per l'assegnazione dei posteggi sono nell'ordine i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio, cumulata con quella del soggetto al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.
4. Lo scambio di posteggio fra due titolari dello stesso settore può essere consentito purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa e dell'eventuale tipologia merceologica, previa apposita domanda da inviare con firma congiunta al SUAP.

Articolo 25 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato nel mercato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente. L'assenza non viene registrata nel caso di successiva presentazione di idonea giustificazione scritta per i motivi previsti dalla legge e dal presente regolamento, da trasmettere al SUAP entro dieci giorni dal verificarsi della stessa.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata prevista nelle singole schede del mercato allegate al Piano. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento delle condizioni meteorologiche ovvero grave ed improvviso malessere fisico.
4. L'operatore acquisisce comunque la presenza nel mercato, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, anche se non vi ha potuto svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.
5. Il Comune, tramite gli organi di vigilanza in servizio sui mercati provvede ad annotare in apposito registro le presenze e le assenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.

Articolo 26 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI)

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 37 della Legge e dell'art. 14 del presente regolamento, l'assegnazione, nel rispetto dei settori merceologici, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criteri di priorità il più alto numero di presenze. A parità di presenze, si tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, o su cui insistono chioschi e simili strutture di proprietà del concessionario.
4. L'operatore acquisisce comunque la presenza nel mercato, presentandosi entro l'orario di inizio delle vendite, anche se non vi ha potuto svolgere l'attività commerciale, salvo rinuncia spontanea.
5. Il Comune, tramite gli organi di vigilanza in servizio sui mercati, provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.
6. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati riservati a soggetti portatori di handicap, produttori agricoli ed all'imprenditoria giovanile è effettuata prioritariamente nei confronti di tali soggetti.
7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi.

Articolo 27 Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per uno stesso soggetto è ammessa la registrazione delle presenze riferita a non più di 2 titoli abilitativi diversi.
3. A decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento decadono dalla graduatoria gli operatori (spuntisti) che hanno maturato nel mercato meno di dodici presenze nell'anno solare, ad eccezione di coloro che hanno iniziato l'attività (di spuntista) nel mercato di riferimento nel secondo semestre dell'anno considerato.

Titolo 3 – Mercati straordinari

Articolo 28 Mercati straordinari

1. Lo svolgimento di mercati straordinari è soggetto ad apposita programmazione annuale, secondo un calendario predisposto dal SUAP, sentite le associazioni rappresentative di categoria. Tale calendario è di norma approvato entro il mese di febbraio o almeno 60 giorni prima della data di svolgimento prevista del primo mercato straordinario.
2. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, si svolgono con lo stesso organico del mercato ordinario senza la riassegnazione dei posteggi.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 29 Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale) stabilite per ognuno di essi, sono quelli risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 30 Norme in materia di funzionamento dei posteggi fuori mercato

1. Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'attività commerciale nei posteggi fuori mercato si rimanda a quanto stabilito all'art. 4 del presente regolamento.

Articolo 31 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. Si rimanda a quanto previsto per i mercati dall'articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 32 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI)

1. Si rimanda a quanto previsto per i mercati dall'articolo 26 del presente regolamento.

Titolo 5 - Fiere

Articolo 33 Individuazione delle fiere

1. Le fiere istituite nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale del plateatico e dei singoli posteggi) stabilite per ognuna di esse, sono quelle risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 34 Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente ad operatori già in possesso di titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 43, comma 8 della Legge e dell'art. 7 del presente regolamento. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, stabilirà, con specifico atto, criteri e condizioni a cui i soggetti affidatari dovranno attenersi nell'organizzazione e nella gestione della fiera.
3. Il Corpo Polizia Municipale o l'incaricato del Comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera stessa.
4. Il Corpo Polizia Municipale controlla e segnala al competente SUAP le assenze maturate dal titolare del posteggio, ai fini della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera c) della Legge.
5. L'area di svolgimento della fiera viene interdetta alla circolazione veicolare con apposito provvedimento emanato ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e l'orario di svolgimento della fiera mercato.

Articolo 35 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi

1. Si rimanda a quanto previsto per i mercati dall'articolo 24 del presente regolamento.

Articolo 36 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. Si rimanda a quanto previsto per i mercati dall'articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 37 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati e calcolo del numero delle presenze (SPUNTISTI)

1. Si rimanda a quanto previsto per i mercati dall'articolo 26 del presente regolamento.

Titolo 6 - Fiere Promozionali

Articolo 38 Individuazione delle Fiere promozionali

1. Le fiere promozionali istituite nel territorio comunale, nel numero, nella composizione e con le diverse prescrizioni (giorni, orari di svolgimento, superficie totale del plateatico e dei singoli posteggi) stabilite per ognuno di esse, sono quelle risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica.

Articolo 39 Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società iscritti nel registro delle imprese.
2. Per particolari esigenze il Comune ha la facoltà di indire Fiere promozionali in via sperimentale anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa concertazione con le associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2 della Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per almeno tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderle definitive e ad aggiornare il Piano.
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 43, comma 8 della Legge e dell'art. 7 del presente regolamento. In tal caso l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa stabilirà, con specifico atto, criteri e condizioni a cui i soggetti affidatari dovranno attenersi nell'organizzazione e nella gestione dell'evento.
4. A seguito di pubblicazione di apposito bando, il SUAP rilascia la concessione temporanea di posteggio, che può avere anche validità pluriennale senza il ripetersi delle procedure concorsuali, sulla base di graduatorie formulate tenendo conto del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, a parità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36 della Legge.
5. I bandi devono essere pubblicati sul sito internet del Comune, all'albo pretorio e trasmessi alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello territoriale di regola almeno 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale.
6. L'area di svolgimento della Fiera Promozionale, ove necessario, viene interdetta alla circolazione veicolare con apposito provvedimento emanato ai sensi del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con contestuale divieto di sosta con rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e l'orario di svolgimento del mercato.

Articolo 40 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze e di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera promozionale al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, in caso contrario viene considerato assente.
2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per la durata prevista nelle singole schede della fiera promozionale allegate al Piano, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente.
3. L'operatore acquisisce comunque la presenza nella fiera promozionale solo se vi ha effettivamente svolto l'attività commerciale. Qualora la manifestazione sia articolata in giornate non consecutive, la presenza viene assegnata per le giornate nelle quali l'operatore abbia effettivamente esercitato l'attività commerciale.
4. Il Comune tramite gli organi di vigilanza in servizio provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella Fiera Promozionale. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio/Servizio competente.
5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
6. L'assegnazione, nel rispetto dei settori, dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criteri di priorità quelli indicati al precedente art. 39, comma 4.
7. Qualora non siano presenti operatori del settore merceologico relativo al posteggio da assegnare, compresi i posteggi riservati di cui al precedente art. 13, si procede comunque all'assegnazione dello stesso con i medesimi criteri di cui al precedente 39, comma 4.

Articolo 41 Trasferimento, soppressione e modifica delle fiere promozionali

1. Per i motivi di cui all'art. 43, commi 6 e 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, per cause che comportino la totale o parziale riduzione dell'area destinata al plateatico, ovvero per mancata frequenza da parte degli operatori, l'amministrazione comunale, con apposito e motivato provvedimento, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 3, comma 2 della Legge, può disporre la soppressione, il trasferimento o la modifica, anche temporanei, del plateatico di una fiera promozionale, assicurando idonea pubblicizzazione all'evento e provvedendo tempestivamente per le variazioni definitive all'aggiornamento del piano comunale per il commercio sulle aree pubbliche. I termini di decorrenza del provvedimento di soppressione, trasferimento o modifica del plateatico e quelli per le nuove collocazioni, ove possibili, saranno definiti in relazione all'urgenza ed alla gravità dei singoli casi.

Titolo 7 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 42 Autorizzazioni e concessioni temporanee in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Ai sensi dell'art. 36 della Legge è consentito il rilascio di concessioni temporanee di suolo pubblico in occasione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario organizzate e/o gestite dal comune o da altro soggetto.
2. Alle sopraindicate manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ed i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese.
3. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Comune compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune stesso.

Titolo 8 - Norme transitorie e finali

Articolo 43 Variazioni temporanee relative all'utilizzo dei posteggi

1. L'amministrazione comunale, previa consultazione con le associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2 della Legge, può disporre, con apposito e motivato provvedimento, modifiche temporanee relative a: superficie del posteggio, orari e giorni di esercizio dell'attività commerciale. Tali modifiche potranno essere valutate ed inserite in sede di successivo aggiornamento del Piano comunale.

Articolo 44 Attività stagionali

1. Le attività stagionali, come definite all'art. 2, lettera u) del presente Regolamento, sono disciplinate dalle prescrizioni risultanti dalle singole schede allegate al Piano Comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 45 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia.

Articolo 46 Disposizioni particolari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:
 - entro un raggio di km 1,00 da mercati, fiere, fiere promozionali, posteggi fuori mercato ed altre manifestazioni temporanee su area pubblica con presenza di un mercato.
 - Nelle sotto elencate vie facenti parte della zona industriale: Via del Pratignone, Via Caponnetto, Via degli Olmi, Via di Le Prata, Via di Prato, Via Vittorio Emanuele, Via Baldanzese, Via San Morese e Via di Capalle.

Articolo 47 Disposizione di adeguamento automatico

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia.

Articolo 48 Abrogazione precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente in materia.

IN GIALLO LE PARTI MODIFICATE/ADEGUATE